







COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE)

Dipartimento della Funzione pubblica

PON FSE - Competenze per lo sviluppo Asse II Capacità istituzionale - Obiettivo H



Percorso formativo su Semplificazione e nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale H - 4 - FSE - 2012 - 1









COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE)

...poco tempo per dire molte cose..







COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE)

Premessa:

necessità di innovazione digitale e dematerializzazione..

..ma attenzione alle norme e alle problematiche in campo!









COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE)

Introduzione

Attività pianificatoria del Governo:

Agenda Digitale Italiana (2012)

Piano Nazionale Scuola Digitale su http://www.agid.gov.it/competenze-digitali/piano-nazionale-scuola-digitale

Strategia Crescita Digitale 2014-2020 (2014)

In consultazione fino al 20 dicembre 2014 su http://www.agid.gov.it/notizie/crescita-digitale-banda-ultralarga-aperte-consultazioni-pubbliche

Rapporto «La Buona Scuola» (2014)

In consultazione fino a novembre 2014 su https://labuonascuola.gov.it/#documento





COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE)

Dati

Solo il 10% scuole primarie e il 23% scuole secondarie ha una rete veloce

Nel 46% delle scuole la connessione non raggiunge le classi

Nel 58,2% delle scuole si utilizza il registro elettronico





IL REGISTRO DI CLASSE (o giornale di classe)

Art. 41 del R.D. 30/04/1924 n. 965

"Ogni professore deve tenere diligentemente il giornale di classe, sul quale egli registra progressivamente, senza segni crittografici, i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni. In fin d'anno presenta una relazione sullo svolgimento e sui risultati del suo insegnamento"







Cassazione n. 208196 /1997:

il registro di classe <u>è un Atto Pubblico</u> "in quanto posto in essere dal pubblico ufficiale nell' esercizio della sua pubblica attività e destinato a fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti, costitutivi di diritti e obblighi attraverso la quotidiana annotazione della presenza"







Dipartimento della Funzione pubblica

IL REGISTRO PERSONALE DELL' INSEGNANTE (o giornale del professore)

L'art.41 del R.D. n.965 del 1924 parla di registro di classe considerandolo <u>un tutt' uno</u> con l'attuale giornale del professore che noi tutti conosciamo

Anche l'odierno concetto di «registro elettronico» o «registro online» incorpora i due registri classici





IL REGISTRO PERSONALE DELL' INSEGNANTE (o giornale del professore)

Cassazione Sez. Quinta Pen. Sent. del 05.03.1999, n. 3004:

"Il giornale del professore contrariamente al registro di classe non può essere considerato atto pubblico ai fini e per gli effetti previsti dall'art. 476 c.p."






Ma successiva giurisprudenza contrastante

Cassazione (Sez. V penale) n. 12726/2000:

il registro personale degli insegnanti <u>è un documento pubblico</u> "in quanto deve essere trascritto da ogni professore, ed è diverso dal diario di classe che riguarda l' intera classe e sul quale si succedono le attestazioni dei professori che espletano i loro compiti"







partimento per la Programmazione D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV Programmazione e gestione dei fondi strutturali europe



Corte di Cassazione Sez. Quinta Pen. – Sent. del 11.01.2010, n. 714:

"Il registro del professore, sul quale devono essere annotati la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni, i voti riportati, è atto pubblico, in quanto attesta le attività compiute dal pubblico ufficiale che lo redige, con riferimento a fatti avvenuti in sua presenza o da lui percepiti; d'altro canto il professore di un istituto legalmente riconosciuto riveste la qualifica di pubblico ufficiale, poiché l'insegnamento è pubblica funzione e le scuole legalmente riconosciute sono equiparate a quelle pubbliche. Inoltre il falso è da considerarsi innocuo solo nel caso in cui il medesimo risulti del tutto privo di incidenza in relazione al significato ed valore probatorio del documento: orbene, l'inveritiera attestazione operata nel registro del professore circa la presenza di un alunno, non può considerarsi tale poiché essa investe un dato essenziale rispetto alla funzione documentale dell' atto"





LE ANNOTAZIONI IN ATTO PUBBLICO

L'efficacia delle annotazioni in un atto pubblico è sancita dall'art.

2700 Cod.Civ.:

"piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti"





Art. 479 del Codice Penale

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

Art. 476 del Codice Penale

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici



Programmazione e gestione dei fondi strutturali europe



REGISTRI SCOLASTICI ON LINE Art. 7, commi 31 e 32, del D.L. 06/07/2012, n. 95 (conv. Legge 07/08/2012, n. 135)

31.

A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico. 32.

All'attuazione delle disposizioni dei commi da 27 a 31 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Programmazione e gestione dei fondi strutturali europe



COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE)

PIANO PER LA DEMATERIALIZZAZIONE Art. 7, comma 27, del D.L. 06/07/2012, n. 95 (conv. Legge 07/08/2012, n. 135)

27.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie.



Governo italiano





Assenza emanazione del prescritto Piano per la dematerializzazione

Nota Prot. AOODPPR Reg. Uff. n. 1682/ U, datata 03/10/2012, Con oggetto "Registri on line -Dematerializzazione attività delle segreterie scolastiche": da per scontati i Registri online ma in realtà non si esprime, prevalentemente interlocutoria





OBBLIGATORIETA' DEI REGISTRI ON-LINE?

il termine indicato dal comma 31 dell' art. 7 del D.L. 95/2012 (cioè l' A.S. 2012/2013) è considerarsi <u>ordinatorio</u> (e non perentorio)

Quindi esiste o meno l'obbligo per le scuole di dotarsi di registri elettronici, fino a quando non verrà realizzato il Piano di dematerializzazione da parte del MIUR, che dovrà essere approvato dal Garante per la Privacy?

Per alcuni si palesa rischio TAR per annullamento esami e voti gestiti con il registro elettronico



Dipartimento della Funzione pubblica



5 CERTEZZE

- 1)L'insegnante è un Pubblico Ufficiale
- 2) Il Registro di classe è un Atto Pubblico, e sembra esserlo anche il Registro Personale dell' Insegnante
- 3) La compilazione di Atti Pubblici da parte di un Pubblico Ufficiale comporta responsabilità di natura penale
- 4) La normativa non ha definito i requisiti e le caratteristiche dei cosiddetti Registri On-Line
- 5) Norme e circolari danno per scontata l'obbligatorietà dei Registri On-Line ma vi sono dubbi



COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale



TIMING

Per prassi invalsa la compilazione del Registro di classe avviene contestualmente alla presa d'atto dei fatti da documentare: si pensi per esempio alla certificazione delle assenze degli alunni nel corso dell'appello

Presenza di norme penali che impongono al pubblico ufficiale di documentare tempestivamente i fatti che siano avvenuti in sua presenza







Dubbio:

Possono esserci responsabilità in capo al Dirigente Scolastico e al Docente compilatore circa l'utilizzo di registri elettronici che comportino il differimento nel tempo dell'attività documentale (cioè compilazione differita rispetto al momento in cui l'insegnante si trova in classe)?

Per evitare responsabilità è necessario che sia consentita e garantita la compilazione immediata dei Registri on line (cioè la compilazione contestuale all' esercizio della funzione pubblica) o quanto meno limitata entro un ragionevole lasso di tempo





I Registri elettronici oggi utilizzati, visto il silenzio normativo, hanno i requisiti per poter assolvere alla funzione di atti pubblici e, quindi, sostituire giuridicamente quelli cartacei?

Profili di responsabilità ulteriori: nullità del Registro di Classe (art. 2699 c.c.), anche qui imputabile al Dirigente Scolastico e al Docente compilatore







Dipartimento della Funzione pubblica

COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE)

Necessario esaminare le modalità di gestione, utilizzo, conservazione e accesso dei Registri On Line al fine di verificarne la compatibilità giuridica con gli obblighi di legge





I supporti informatici utilizzati per la redazione di atti pubblici devono garantire la stessa sicurezza giuridica del documento cartaceo

Elementi fondanti del documento cartaceo sono:

- a) la forma scritta rappresenta un'attività di documentazione
- b) <u>l'imputabilità</u>, ossia la paternità dell' atto che si realizza attraverso il meccanismo della sottoscrizione consentendo la riconducibilità ad un determinato soggetto
- c) <u>l'integrità</u>, vale a dire la purezza dell' atto esente da alterazioni; questa è sempre verificabile ex post attraverso la materialità del supporto che fissa in maniera indelebile i segni grafici





COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE)

ATTO PUBBLICO INFORMATICO (vedi Notai D.Lgs. 110/2010)

Necessità firma digitale per i docenti!

Con fondi personali dato che il registro elettronico deve essere attuato "senza alcuna risorsa aggiuntiva per le scuole e per i docenti"?





COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE)

In caso, ad esempio, di richiesta di acquisizione, da parte della Procura della Repubblica, del Registro di Classe della scuola, redatto mediante l' utilizzo di procedura informatico - telematica, il Dirigente Scolastico potrà consegnare all' Autorità Giudiziaria la stampa dei dati contenuti nel database senza firma digitale, ma si tratterà ancora di un Atto Pubblico?

E la conservazione sostitutiva a norma (Regole tecniche 3 dicembre 2013)?





I Registri On-Line a volte prevedono che alcuni dati contenuti siano visibili a terzi, tipicamente alunni e loro tutori

La questione va esaminata con attenzione, trattandosi di un accesso ad atti della P.A.

In assenza di una normativa certa di riferimento, si può ritenere ragionevole richiedere agli alunni e ai loro tutori la sottoscrizione, all'atto della consegna delle credenziali di accesso ai Registri On-Line, di un disciplinare che contenga espressa autorizzazione alla pubblicazione dei dati riguardanti ivi contenuti





COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE)

Cassazione n. 23237 del 4 giugno 2014:

Il docente che si porta il registro (del professore) a casa o che redige un registro parallelo, custodendolo presso la propria abitazione rischia una condanna penale

Ma spesso il «registro cartaceo parallelo» necessario per assenza PC in classe!





COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE)

Conclusioni

Occorre partire con il registro elettronico ma cum grano salis

In medio stat virtus

Informatica parallela?





Dipartimento della Funzione pubblica

Ricordiamo

Il 1 dicembre 2014 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Marianna Madia, ha approvato <u>l'Agenda per la semplificazione per il</u> triennio 2015-2017

Pin unico: 3 milioni di utenti con un'identità digitale entro settembre 2015; 10 milioni di utenti entro dicembre 2017





Ricordiamo

Rapporto «La Buona Scuola»:

Sistema Nazionale di Valutazione a.s. 2015-2016 (DPR 80/2013)

Nucleo di valutazione nuovo organo interno









Governo italiano

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione pubblica

COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE)

GRAZIE



